

**MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

DECRETO 10 aprile 1997.

Disciplina della pesca dei mitili da parte dei pescatori sportivi.

**IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifica alla legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1992, e successive modificazioni, concernente disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1997, concernente adozione del quinto piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 1997-99;

Considerato che il quinto piano triennale prevede, tra gli strumenti d'intervento, la possibilità di adottare misure di gestione della fascia costiera e delle risorse ivi insistenti;

Ritenuta la opportunità di disciplinare il prelievo da parte dei pescatori sportivi dei mitili nel rispetto della vigente normativa sanitaria;

Sentito il sottocomitato molluschi nella riunione del 25 marzo 1997;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai pescatori sportivi può essere consentito il prelievo, da effettuarsi senza l'ausilio di attrezzi, di mitili nel rispetto della normativa sanitaria vigente.

2. Le modalità di prelievo entro il limite massimo giornaliero di 3 kg per persona, sono disciplinate con ordinanza del capo del compartimento marittimo, sentita la commissione consultiva locale della pesca marittima.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 1997

Il Ministro: PINTO

97A4333